

CV SEDUTA

MARTEDI' 5 LUGLIO 1966

Presidenza del Vicepresidente GARDU

INDICE

Comunicazioni del Presidente	2025
Congedi	2025
Interpellanze (Svolgimento):	
ZUCCA	2026
DETTORI, Presidente della Giunta	2032
Schema di D.P.R. contenente le Norme di attuazione dello Statuto regionale sardo in materia di controllo sulle Province e sui Comuni e sui Consorzi di Province e Comuni (Continuazione della discussione):	
SANNA RANDACCIO	2035
ARRU	2038
ZUCCA	2038
MELIS PIETRO	2041
SERRA, Assessore agli enti locali	2042
CONGIU	2050

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico al Consiglio che sono pervenute alla Presidenza le seguenti due lettere:

«All'onorevole Presidente del Consiglio regionale Cagliari. Il sottoscritto Littarru Anselmo, eletto membro del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali, sezione di Nuoro, rinuncia alla carica per motivi di ordine personale. Nel ringraziare per la fiducia accordatagli porge distinti ossequi. Nuoro 4 luglio 1966, firmato Anselmo Littarru».

«Onorevole Presidente del Consiglio regionale sardo, Cagliari. Il sottoscritto dottor Damiano Dessì residente a Nuoro, in Via Trento 14, dichiara di rassegnare le dimissioni da membro effettivo del Comitato di controllo atti degli enti locali, sezione di Nuoro. Nuoro 4 luglio 1966, firmato Damiano Dessì».

Con le lettere di cui ho dato lettura si intende che i signori Littarru e Dessì rinunciano all'incarico loro assegnato e, pertanto, il Consiglio dovrà, in una delle prossime sedute, procedere alla loro sostituzione.

Svolgimento di interpellanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune interpellanze.

Per prima vengono svolte due interpellanze Zucca al Presidente della Giunta. Se ne dia lettura.

La seduta è aperta alle ore 18 e 40.

GHINAMI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. L'onorevole Puddu ha chiesto quattro giorni di congedo per motivi di salute. Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

GHINAMI, *Segretario*:

«per conoscere: 1) se non ritenga indispensabile dare concreta attuazione all'articolo 29 della legge 588 che prevede "la costituzione di una Società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2461 del Codice Civile", al fine di favorire il processo di industrializzazione della Sardegna; 2) se non ritenga opportuno procedere a tale costituzione con un provvedimento legislativo regionale o se in ogni caso non intenda sottoporre all'esame del Consiglio regionale lo Statuto della Società e i criteri per la nomina del Consiglio di amministrazione; 3) se risponda al vero la notizia avuta da fonti attendibili che sarebbe intenzione della Giunta procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione della Società esclusivamente in base a designazioni dei partiti che compongono la attuale maggioranza, prescindendo dalle capacità e dalle attitudini, come dimostrerebbe il fatto che uno dei partiti della coalizione ha proposto come componente del Consiglio di amministrazione un laureato la cui competenza e i cui particolari meriti consisterebbero nell'aver egli tentato più di una volta con esito negativo l'esame di procuratore legale. Desidero risposta alla presente interpellanza durante la presente sessione del Consiglio regionale». (29)

«facendo seguito ad una precedente interpellanza sullo stesso oggetto alla quale non ho avuto ancora risposta, interpellò il Presidente della Giunta per conoscere se risponda al vero che il Consiglio di Amministrazione della Società Finanziaria Sarda (SFIRS) non ha ancora iniziato la sua attività per difficoltà intervenute dopo la sua nomina e se, in ogni caso, il Presidente della Giunta non ritenga opportuno e necessario sciogliere il suddetto Consiglio di Amministrazione, oltre che per le considerazioni svolte nella su richiamata interpellanza, per i seguenti motivi: 1) perchè almeno uno dei componenti ha rifiutato la nomina non ritenendola compatibile con l'esercizio della sua professione; 2) perchè pare accertata l'impossibilità o almeno l'inopportunità per alcuni professionisti chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione a conservare l'iscrizione al-

l'Albo durante il periodo in cui rimangono in carica; 3) perchè da varie parti sono state mosse critiche piuttosto gravi e non smentite a qualche componente del Consiglio di Amministrazione. Il sottoscritto chiede infine al Presidente della Giunta se in considerazione della enorme importanza che riveste la nomina del Consiglio di Amministrazione della SFIRS non ritenga opportuno sentire il parere almeno della Commissione speciale per la rinascita prima di procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. Il sottoscritto, poichè confida che non sfuggano al Presidente della Giunta la delicatezza e il carattere urgente della interpellanza, chiede di poter avere risposta alla ripresa dei lavori del Consiglio regionale». (62)

PRESIDENTE. L'onorevole Zucca ha facoltà di illustrare le due interpellanze.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo, innanzitutto, ringraziare l'onorevole Presidente della Giunta per la notevole sollecitudine con la quale risponde alla mia seconda interpellanza.

E' a voi noto che l'articolo 29 della legge 588 stabilisce che per promuovere ed assistere le iniziative industriali conformi al Piano e ai programmi (sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese), è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del Codice civile. L'articolo 29 stabilisce, anche, che al capitale di questa società possono concorrere la Regione, enti economici e finanziari, istituti di credito e di assicurazione. Sulla necessità che in Sardegna operi una Società finanziaria dotata di mezzi sufficienti il Consiglio si esprime nel corso della discussione del programma dodecennale e del primo programma esecutivo. C'era, pertanto, da attendersi che la Giunta rendendosi anche conto della particolare situazione in cui, proprio nel 1964, si era venuta a trovare l'Isola (aveva mosso i primi passi la programmazione regionale, frustrati non soltanto dal disinteresse del Governo — di cui abbiamo avuto la controprova ieri —, ma anche dalla ridu-

zione della spesa pubblica e dalle restrizioni creditizie che provocarono notevoli danni alla economia, soprattutto in alcuni settori fondamentali quali l'edilizia e l'industria manifatturiera), includesse tra i primi provvedimenti la creazione della SFIRS. La Giunta avrebbe dovuto, a nostro parere, proporre subito al Consiglio un disegno di legge per la costituzione di questa Società. Ricordo anche che nel primo programma biennale furono stanziati 2 miliardi, e un altro mezzo miliardo, mi pare, fu stanziato nel programma semestrale, come indicazione della necessità che la società finanziaria fosse realizzata. Essa, in base allo stesso dettato dell'articolo 29, può promuovere direttamente nuove iniziative industriali, oppure partecipare a iniziative industriali di enti pubblici o di privati. La mia prima interpellanza venne presentata il 14 dicembre del 1965; erano trascorsi l'intero 1964 e l'intero 1965 senza che questa società venisse costituita, o comunque resa funzionante. Il 14 dicembre 1965 interpellavo ancora il Presidente della Giunta per sapere se non ritenesse indispensabile dare concreta attuazione all'articolo 29 della 588 e se non ritenesse necessario che la società finanziaria venisse costituita con legge regionale, poichè l'articolo 29 della legge 588 parla di Regione autonoma e mai di Giunta regionale. Nel 1963 il Consiglio stabilì, con la legge numero 7 del luglio 1962, che quando nella 588 si parla di Regione autonoma si devono intendere Giunta e Consiglio regionale. Io sostenni durante la discussione del primo programma esecutivo che la società finanziaria dovesse essere costituita con legge regionale. Sostenni anche che il Consiglio avrebbe dovuto conoscere, esaminare, approvare lo statuto della società finanziaria, così come abbiamo fatto, d'altra parte, per altri organismi. Ricordo che anche quando il Governo chiese il parere della Regione sulla questione dello statuto del Banco di Sardegna, fu il Consiglio a pronunciarsi e non la Giunta.

Nel dicembre scorso, quando presentai la mia seconda interpellanza, rendendomi conto che la presentazione di un disegno di legge avrebbe potuto far perdere tempo prezioso chiedevo che, in via subordinata, venisse sottoposto all'esame del Consiglio regionale lo statuto della

società ed i criteri per la nomina del Consiglio di amministrazione. Io ignoravo allora ciò che abbiamo appreso di recente da una pubblicazione del centro di programmazione e cioè che già nel luglio del 1964 la Giunta regionale aveva approvato lo statuto della società finanziaria. Di questo noi Consiglio non sapevamo niente nè sapeva niente l'opinione pubblica. Malgrado che fin dal luglio del 1964 fosse stato approvato il suo statuto, la società finanziaria dopo un anno e mezzo non era ancora operante.

La mia interpellanza prendeva le mosse da alcune voci, che, come poi i fatti hanno dimostrato, erano attendibili, cioè che l'intoppo derivava dalla nomina del Consiglio di amministrazione. E' noto che la Democrazia Cristiana aveva già ventilato, fin dal 1964, cioè prima delle elezioni regionali, il proposito di affidare l'incarico di presidente della Società Finanziaria ad un nostro collega, l'onorevole Giovanni Filigheddu. E' quindi chiaro che il primo impedimento a creare subito, nel 1964, il Consiglio di amministrazione era la designazione del presidente fatta dalla Democrazia Cristiana nella persona di un consigliere regionale, che, essendo in carica, non poteva assumere la presidenza della SFIRS. Devo precisare che non ho niente da eccepire sulla scelta fatta dalla Democrazia Cristiana. L'onorevole Filigheddu, ovviamente, dovrà dimostrare la sua capacità nell'esercizio delle nuove funzioni, ma è comunque persona da tutti rispettata. Egli ha rinunciato alla carriera politica per diventare presidente della Società Finanziaria e credo che abbia abbandonato o stia per abbandonare anche il posto di Direttore regionale dell'Ufficio del lavoro. Quindi, nessuna riserva su questo punto. Il fatto è però che per circa un anno la Società Finanziaria non è potuta entrare in funzione e non ha potuto utilizzare i due miliardi già stanziati nel primo programma esecutivo: essendo infatti priva del Consiglio di amministrazione, la Società ovviamente non poteva funzionare.

Il 14 dicembre la mia interpellanza era mossa anche dalla preoccupazione (l'impedimento alla nomina dell'onorevole Filigheddu era caduto poichè egli non si era ricandidato alle ele-

V LEGISLATURA

CV SEDUTA

5 LUGLIO 1966

zioni regionali) che l'ostacolo a nominare il consiglio di amministrazione, e quindi a rendere operante la Società Finanziaria, derivasse da un disaccordo fra i partiti della maggioranza. So anche che prima delle elezioni regionali la Democrazia Cristiana era mossa dallo strano scrupolo (dico strano, trattandosi della Democrazia Cristiana) che, essendo la legislatura quasi scaduta, non sembrava opportuno che la Giunta, allora bipartita, nominasse il consiglio di amministrazione. Si attendeva infatti di poter instaurare la nuova formula (poi, infatti, instaurata dopo il luglio del 1965) con l'ingresso del Partito Socialista Italiano e dei suoi rappresentanti nella Giunta così detta di centro-sinistra.

L'altra notizia che correva sulla bocca di tutti era che la Giunta, nel dicembre del 1965, aveva devoluto direttamente ai partiti il compito di indicare le persone da includere nel Consiglio di amministrazione. Cioè, al Consiglio regionale veniva sottratto il compito di fare lo statuto, veniva sottratta la possibilità di fare una legge per costituire la Società Finanziaria e persino la possibilità di dettare i criteri indicativi per la nomina del Consiglio di amministrazione; tutto ciò, malgrado il fatto che l'articolo 29 dice che «alla Regione (non già alla Giunta regionale) è riservata la nomina di almeno metà dei componenti del Consiglio di amministrazione».

Sarebbe stato dovere della Giunta, perlomeno, chiedere al Consiglio regionale un'interpretazione autentica della dizione dell'articolo 29, se cioè dovesse intendersi, per Regione, Giunta che propone e Consiglio che nomina, o quanto meno avrebbe dovuto farsi indicare, anche soltanto a titolo consultivo, i criteri per la nomina del Consiglio di amministrazione. Invece, questo compito è stato devoluto ai partiti della coalizione.

Questo fatto poteva apparire strano anche perchè, come voi ricorderete (sembra passato un secolo e invece sono passati non molti mesi, qualche anno al massimo) il centro-sinistra era nato, non solo per cambiare la faccia della società italiana (in meglio, naturalmente), ma anche per moralizzare la vita pubblica. Era questo uno dei compiti fondamentali che il centro-si-

nistra nazionale, regionale, provinciale e comunale aveva posto a base della sua nascita, tanto più che era entrato in questa nuova coalizione un partito come quello che, con una certa coerenza, se la memoria non mi inganna, per anni aveva combattuto, anche dentro quest'aula, la battaglia per la moralizzazione della vita pubblica, di cui la nomina dei membri dei consigli di amministrazione degli enti costituiva una parte notevole, anche se non tutto. C'era pertanto da attendersi che finalmente, con il centro-sinistra, con l'ingresso al Governo dei nuovi adepti della civiltà occidentale, la moralizzazione della vita pubblica iniziasse il suo corso. Sennonchè, come accade ai nuovi arrivati e agli arricchiti (che non sono ancora in possesso della tecnica di gestione della ricchezza) in questo periodo il partito socialista si è distinto in Sardegna (non so in altre parti d'Italia, ma credo che la situazione non sia molto diversa) non soltanto nel continuare, peggiorandoli, i sistemi del passato, ma addirittura nel portare alla direzione di enti pubblici i suoi dirigenti di partito, con quella strana commistione che è una delle tare del sottogoverno e del clientelismo politico. Voi potete insegnarmi che quando una coppia di nuovi ricchi dà un ricevimento, lo fa con molto sfarzo per mostrare alla gente la ricchezza acquisita. E il gruppo dirigente del partito socialista in Sardegna, come le coppie di arricchiti, quando deve distribuire gli incarichi ad uomini di sua fiducia, non lo fa in modo riservato, ma in modo che tutti sappiano che ci sono state votazioni, lotte, riunioni tempestose per la designazione di determinati uomini a questo o a quel posto di responsabilità in enti amministrativi. Davvero un modo originale di moralizzare la vita pubblica! Quello che gli altri facevano con cautela, con riservatezza, direi con una certa prudenza, il nuovo arrivato, il nuovo arricchito, potendo disporre finalmente di un po' di sottogoverno, intende mostrarlo *coram populo*, ed è orgoglioso, dopo tanti anni di opposizione, di poter mostrare a tutti le sue possibilità di intervento!

E' per questo motivo (non già perchè io possieda una polizia privata) che si è venuti a conoscenza, nel dicembre del 1965, che il de-

signato a rappresentare il partito socialista nel consiglio di amministrazione era un laureato più o meno giovane e che (per chi lo conosce, e non sono molti, per la verità) non appariva molto indicato a ricoprire addirittura l'incarico di Vicepresidente della Società finanziaria. Era un laureato (e questo potrebbe essere un titolo), ma non aveva mai amministrato enti, non si era mai occupato di società finanziaria, di affari (in concreto, era del tutto inesperto in questa materia), nè aveva fatto una particolarmente brillante carriera forense, che (in mancanza della competenza tecnico-commerciale-amministrativa-finanziaria) potesse indurre la Giunta di allora a sceglierlo per un incarico così delicato.

Nella mia interpellanza chiedevo perciò al Presidente della Giunta di procedere con diversi sistemi alla nomina del consiglio di amministrazione e di tener conto delle attitudini e delle capacità, non tanto delle indicazioni dei Partiti. Questa interpellanza, del dicembre 1965, non si è discussa prima un po' anche per un accordo intervenuto in via riservata tra me ed il Presidente della Giunta di allora. Egli, dopo alcune informazioni che mi ero permesso di dargli, mi assicurò che avrebbe svolto indagini per accertare la verità delle mie osservazioni e poi avrebbe risposto alla interpellanza. Subito dopo c'è stata la crisi regionale. Ma lo statuto, come vi dicevo, è del luglio del 1964 e il decreto di nomina del consiglio di amministrazione (non conosco la data esatta, ma il bollettino in mio possesso del Centro di programmazione che reca la notizia è di gennaio-febbraio) deve essere del dicembre dell'anno scorso o del gennaio di quest'anno.

Esaminiamo dunque i membri del consiglio di amministrazione e quali criteri la Giunta ha seguito nella scelta delle persone. Perchè mi occupo di questo? Perchè spero che il nuovo Presidente della Giunta accolga la mia richiesta di sciogliere questo consiglio di amministrazione (per i motivi che illustrerò più avanti), di procedere alla nomina di un nuovo consiglio, ascoltando quanto meno il parere della Commissione rinascita, e di sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale lo statuto della Società finanziaria.

Vi ho già detto chi sono il Presidente e il Vicepresidente. C'è poi nel Consiglio di amministrazione l'avvocato Piero Soggiu, di cui non è necessario parlare qui perchè da tutti conosciuto: avendo egli abbandonato l'attività politica attiva, essendo un uomo preparato, serio, onesto, credo che nessuno abbia niente da ridire su di lui. Il dottor Vittorio Bozzo, se la memoria non mi inganna, è Presidente del Banco di Sardegna ed entra come tale nel consiglio di amministrazione. Il dottor Raffaele Garzia ne fa parte come Presidente del C.I.S. Ci sono poi altri, come l'avvocato Sergio Abis (credo sia fratello dell'Assessore Abis), un avvocato piuttosto noto di Oristano. Per sapere qualcosa degli altri due membri ho dovuto consultare l'elenco telefonico. Il dottor Giuseppe Antonio Calvi è di Sassari (il suo nome è nell'elenco telefonico, a pagina 240) e ha un deposito di formaggi. Evidentemente è un commerciante; non so se sia sufficientemente esperto per far parte del consiglio di amministrazione di una società che amministra miliardi, comunque si occupa, evidentemente, di affari. Mi è stato più difficile trovare il nome del professor Sebastiano Cocco. Sono riuscito a trovare, dopo ricerche piuttosto laboriose, condotte sempre sull'elenco telefonico, un unico Sebastiano Cocco a Macomer. Non risulta che egli sia professore, ma autotrasportatore; e non so se sia la stessa persona.

Questo è il consiglio di amministrazione della Società Finanziaria Sarda, nominato probabilmente a gennaio, come dicevo. Comunque sono trascorsi 5 o 6 mesi dalla sua costituzione e il primo suo provvedimento è quello — ne parla oggi l'«Unione Sarda» — dell'aumento di capitale della società. Finora non ha fatto altro, malgrado si registrino situazioni veramente pesanti nel settore industriale (parlo delle industrie a partecipazione azionaria, anche della Finsarda, che oggi si è fusa con la società finanziaria). Un giorno o l'altro parleremo dell'IMPA, da tre mesi occupata dagli operai e avviata al fallimento, che è una di quelle industrie in cui la società finanziaria sarda sarebbe potuta intervenire per renderla attiva con una amministrazione efficiente. Comunque, è un problema che avremo modo di discutere nel pros-

simo futuro, anche perchè vi sono responsabilità, dirette e personali, dell'attuale Assessore all'industria. E c'è tutto un complesso di piccole e medie industrie che, per motivi obiettivi o soggettivi, è in piena crisi e che un intervento della società finanziaria avrebbe potuto salvare. Questo non è avvenuto e, ripeto, il primo atto di cui apprendiamo notizia è l'aumento del capitale, che poi è fasullo perchè si tratta dei 2 miliardi e 400 milioni del primo biennale e del semestrale, più il miliardo della Finsarda (che si è fusa, attraverso il CIS, con la Società finanziaria), più i 191 milioni di capitale originario.

Perchè la società non ha funzionato neppure dopo la nomina del consiglio di amministrazione? Intanto, uno dei membri del consiglio di amministrazione non ha accettato l'incarico. Se le mie informazioni sono esatte, l'avvocato Piero Soggiu ha già mandato da mesi una lettera di dimissioni affermando che l'appartenenza a un consiglio di amministrazione di una società finanziaria come questa è incompatibile con la iscrizione all'albo degli avvocati. Queste dimissioni sono state tenute in frigorifero per parecchi mesi e probabilmente lo sono ancora oggi, perchè non si sa se siano state respinte, se siano state accettate, se sia stato nominato un altro in sostituzione dell'avvocato Soggiu. Nel consiglio di amministrazione, però, come voi sapete, è stato nominato un altro avvocato, che, quindi, si trova nelle identiche condizioni del collega Piero Soggiu. Da una richiesta di chiarimento avanzata a persona competente in questo campo mi risulta che sussiste effettivamente incompatibilità assoluta tra partecipazione a un consiglio di amministrazione come la SFIRS, che esercita amministrazione attiva (in quanto non vi è un amministratore o un consigliere delegato), e iscrizione all'albo degli avvocati. Pertanto, non si troverebbe soltanto l'avvocato Soggiu in queste condizioni (come egli stesso riconosce con le sue dimissioni), ma anche l'avvocato Sergio Abis, che, esercitando nello stesso foro di Oristano, dovrebbe scegliere tra la carica di consigliere di amministrazione della SFIRS e l'esercizio della professione forense. Questa tesi è ri-

presa da un parere del consiglio dell'ordine degli avvocati di Cagliari.

Non intendo soffermarmi sul terzo punto della mia interpellanza, perchè voglio evitare di trattare fatti accertati, ma spinosi. Non voglio infatti accusare le persone che sono state chiamate a far parte del consiglio di amministrazione della società, perchè la responsabilità della situazione che si è creata ricade interamente sull'autorità politica, sulla Giunta regionale, sui partiti della maggioranza che, prima di designare qualcuno a fare parte di un organismo che deve amministrare miliardi (nel prossimo quinquennio, in base al programma quinquennale, la società finanziaria disporrà di sette miliardi e mezzo, oltre i quattrini che potranno venire da altri enti o istituti bancari) avrebbero dovuto accertarne per lo meno la correttezza.

I fatti cui alludo erano noti, e sono stati accertati. In Italia si chiedono informazioni precise per concedere un porto d'arma, si chiedono informazioni dettagliate e si risale addirittura agli antenati per accettare un cittadino nell'arma dei carabinieri o nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per concedere una licenza di commercio; persino per nominare un capitano dei barracelli si chiedono informazioni particolarmente dettagliate. La cosa strana è che si possa invece procedere alla nomina di un consigliere di amministrazione di una importante società finanziaria senza che il prescelto sia conosciuto all'organo responsabile della nomina (per esempio, il Presidente della Giunta di allora ignorava chi fosse il designato di uno dei partiti della coalizione). Non voglio insistere su questo argomento perchè spero che dalla inchiesta che il Presidente della Giunta aveva promesso di condurre siano risultate vere le informazioni che mi ero permesso di fornirgli. D'altra parte, queste informazioni possono essere sempre facilmente controllabili a Cagliari presso gli organi giudiziari.

Onorevoli colleghi, con due membri incompatibili (uno addirittura lo ha onestamente riconosciuto) e con altri elementi quale quello al quale ora ho soltanto accennato, con la speranza di non essere costretto a parlare più chiaramente, chiedere lo scioglimento del consiglio

di amministrazione è il meno che si possa fare. Questa mattina ho chiesto al centro di programmazione lo statuto della società finanziaria; mi è stato risposto che esso sarà pubblicato sul bollettino numero 3 del centro di programmazione. Conosceremo quindi questo Statuto, che non so se sia stato già pubblicato da qualche altra parte. E' uno strano statuto, questo, uno statuto clandestino, evidentemente.

Onorevole Presidente della Giunta, in presenza di questi fatti obiettivi e soggettivi che ho portato alla sua attenzione, le chiedo di voler sciogliere il consiglio di amministrazione della società finanziaria. Io credo che questo obiettivo si possa raggiungere in diversi modi, uno dei quali è quello di convincere i membri, diciamo di diritto, a rassegnare le dimissioni, e procedere quindi a una nuova nomina di tutto il Consiglio di amministrazione; un altro modo è quello di sostituire i membri nominati nel consiglio di amministrazione in rappresentanza della Regione e non di altri enti che partecipano alla società finanziaria. A questo proposito (per spiegare meglio ciò che avviene da noi), quali sono gli enti che partecipano alla società finanziaria? L'articolo 29 statuisce che deve trattarsi di enti economici, finanziari o istituti di credito. In concreto, partecipano: la Regione, il Banco di Sardegna, la Banca Nazionale del Lavoro, il Credito Industriale Sardo, la Banca Popolare di Sassari, l'Istituto Sardo per la Organizzazione del Lavoro Artigiano. Quest'ultimo è un ente talmente poco «economico» che, se noi gli togliamo i viveri, muore — esiste in quanto la Regione gli concede ogni anno 100-150 milioni —. E' cioè un ente senza capitale. Perché vi partecipa? Evidentemente per una questione di sottogoverno. Nel periodo in cui si decideva la composizione del consiglio di amministrazione della società finanziaria, l'ISOLA era controllata dal gruppo dirigente sassarese. Per far sì che un rappresentante di questo gruppo entrasse nel consiglio di amministrazione, anche questo ente rachitico è stato incluso nella società finanziaria. Non c'è altra spiegazione.

Io non so se sono stati interpellati altri istituti bancari, come, per esempio, il Banco di Napoli, istituto di diritto pubblico, cioè enti

veramente forniti di capitali. A me sembra assurdo che l'Isola partecipi alla società finanziaria quando, ripeto, siamo noi che ogni anno dobbiamo addirittura pagare i suoi funzionari attraverso il bilancio regionale. E' una cosa poco seria, che denota come in tutta la strutturazione della società finanziaria si sono seguiti criteri di esclusivo sottogoverno, senza tener conto degli effettivi interessi della Sardegna, senza curarsi di far partecipare enti che potessero fornire capitali e in definitiva potessero concorrere all'immediato funzionamento della società. Io penso perciò che una revisione anche in questo senso si imponga, in modo da far partecipare altri istituti, altri enti che diano un concorso di capitale liquido alla società.

Questi gli obiettivi, onorevoli colleghi, di queste mie due interpellanze. Ho voluto di proposito sorvolare sugli aspetti più penosi della vicenda, perchè in questa sede non si vuole perseguire nessuno e neppure denunciare un partito alla pubblica opinione (che pure meriterebbe che lo si facesse) perchè in futuro abbia almeno la prudenza di portare avanti uomini indiscutibili sotto il profilo della correttezza. Sappiamo che la fame di sottogoverno dei nuovi arrivati non è meno grande di quella dei veterani; anzi, sembrerebbe addirittura maggiore. Infatti, essi hanno oggi in mano l'ISOLA e la Presidenza dell'Istituto Case Popolari di Cagliari. Io comprendo che un organismo politico, una classe dirigente politica, abbiano bisogno di collocare uomini di fiducia nei vari enti per poter effettuare un controllo diretto sull'attività dei consigli di amministrazione; ma non comprendo la mancanza di pudore. La prima qualità che si deve richiedere alle persone che devono far parte di enti importanti, come la società finanziaria, è la competenza. Nel caso del Presidente della società sappiamo che è un democristiano militante, ma nessuno può avere niente da dire sulla sua scelta. Potremo discutere, come discuteremo, io penso, la sua politica, ma nessuno potrà certo discutere la sua correttezza e le sue capacità. Aggiungerò anche che in quest'aula sono state più volte mosse critiche al Presidente del C.I.S., democristiano, per la politica da lui svolta, ma non certo perchè lo riteniamo incompetente o incapace. Nel

prendere certe decisioni è necessario sempre un minimo di prudenza, se non si vuole dare uno schiaffo, prima che alla opposizione, alla pubblica opinione. La divisione della torta è stata fatta in modo scandaloso, eclatante (se ne parla nei caffè, nei bar, dappertutto)!

Egregi colleghi, onorevole Presidente della Giunta, non parliamo di qualunquismo, non accusate gli altri di scandalismo. Lo scandalo è nel sottogoverno, per giunta esercitato in queste forme che offendono, evidentemente, tutta la pubblica opinione. Io mi auguro che delle mie interpellanze sia stato colto il senso generale (non tanto le questioni particolari che ho dovuto citare a conforto della mia tesi) che è quello che, evidentemente, più interessa e preoccupa me e, credo, tutto il Consiglio.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente della Giunta ha facoltà di rispondere a queste interpellanze.

DETTORI (D.C.), Presidente della Giunta. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io direi cosa non giusta e non vera se dicessi che non mi trovo, nel rispondere alle interpellanze del collega Zucca, in uno stato d'animo incerto, direi in parte in uno stato d'animo di imbarazzo, per alcune sottolineature che egli ha fatto nella sua esposizione e che non mi paiono accettabili: in uno stato d'animo di imbarazzo, ripeto, perchè alcune cose che sono state dette assumono, nella valutazione di chi ha ascoltato, un rilievo, un peso, un valore, un significato che forse, con una diversa esposizione, non avrebbero, o non avrebbero così grande. E' lo stato d'animo di chi sente che la proposizione di certi argomenti, indirizzi, criteri ai quali l'azione dei poteri pubblici deve essere ispirata, non può non trovare, in Consiglio regionale, in ciascuno di noi, al di là dei posti nei quali sediamo, Giunta o banchi del Consiglio, maggioranza o opposizione, un'eco favorevole.

Io vorrei ripercorrere un poco le questioni che il collega Zucca ha posto con le sue interpellanze e dare, singolarmente, ad esse risposta, salvo poi l'esame di alcuni accenni che sono stati da lui fatti, nel corso del suo discorso e che, mi pare, meritino comunque una indi-

cazione di volontà, una valutazione, un giudizio da parte della Giunta. Una prima questione che il collega Zucca ha proposto con la sua interpellanza del 14 dicembre e che era stata, a suo tempo, proposta dal collega Cardia e da altri con una interrogazione del luglio del 1964, è questa: la società finanziaria doveva essere costituita con un provvedimento di legge, oppure con un semplice atto amministrativo dell'organo esecutivo della Regione? Questione che ebbe, a suo tempo, una soluzione della quale il Consiglio fu informato dal Presidente Corrias il 30 di ottobre del 1964; informato, diciamo, in modo conclusivo, quando si discusse una mozione che i colleghi dei gruppi della sinistra avevano presentato sull'attuazione del Piano di rinascita. Io non devo qui rileggere le cose allora dette dal Presidente Corrias, anche perchè il collega Zucca, pur richiamandosi ad alcune formulazioni della 588, non ha posto oggi la questione con la stessa insistenza e con lo stesso calore della interpellanza.

Egli, poi, lamenta che vi siano stati a guidare la Giunta nelle nomine dei componenti del Consiglio di amministrazione, criteri di partito, diciamo criteri politici del tutto prescindenti dalle capacità e dalle attitudini dei singoli designati. Nella interpellanza presentata il 17 maggio del 1966, ed è quella alla quale io, con maggiori possibilità ed elementi di giudizio, mi trovo oggi più direttamente ed immediatamente a rispondere, si afferma che taluni professionisti, per certe particolari norme del nostro ordinamento giuridico, non potrebbero fare parte, come consiglieri, del consiglio di amministrazione della SFIRS, essendovi una manifesta incompatibilità tra l'appartenenza al consiglio di amministrazione della stessa SFIRS e l'esercizio della loro professione. Dal che trae la conseguenza il collega Zucca, per questa ragione e per altre che egli ha indicato e che noi esamineremo, che non sarebbe inopportuno, anzi sarebbe auspicabile, che la Giunta prendesse una decisione coraggiosa, ma necessaria ed utile, cioè quella di procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione.

Io debbo contraddire il collega Zucca, in alcune delle sue considerazioni, che egli ha suffragato con il parere di autorevolissimi esponenti

ti del consiglio dell'Ordine forense di Cagliari, evidentemente pareri che io, che non ho competenza in questa materia, non posso disattendere, ma ai quali ho il dovere di contrapporre i pareri che io ho cercato presso diverse fonti, evitando di fermarmi ad una sola indicazione, quale poteva essere, per esempio, quella dell'ufficio legislativo della Regione. Pareri diversi, i quali però tutti — e di questo ho dovuto prendere atto, e credo che anche il collega Zucca vorrà prenderne atto — hanno una conclusione comune: non esiste incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e la appartenenza al consiglio di amministrazione della SFIRS e, ove, per assurdo, questa incompatibilità esistesse, non spetterebbe alla Giunta accertarlo, ma, semmai, al consiglio dell'ordine forense. Debbo dare lettura di un parere, e sceglierò il più breve, proprio perchè è il più autorevole per l'Amministrazione regionale, perchè questa, in questioni di siffatta natura, ha un organo al quale fare riferimento, cioè l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che è il nostro consulente, per così dire, ufficiale. Vi sono, ripeto, altri pareri, collega Zucca, ma io mi limiterò a citare l'opinione di quell'organo che per noi ha la capacità di esprimere un parere quasi vincolante. Come è noto, l'articolo 3 del Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, dichiara, tra l'altro, incompatibile l'esercizio della professione forense con l'esercizio del commercio, sia in nome proprio, che in nome altrui. L'esercizio da parte del professionista della funzione di consigliere di amministrazione di società commerciale non rientra nella accennata incompatibilità, salva l'ipotesi che, in dipendenza di dette funzioni, il professionista sia tenuto a rappresentare all'esterno la società e ad agire in nome e per conto di questa. In aderenza a tale criterio, il consiglio nazionale forense, specificamente competente in materia, ha ritenuto incompatibile con la iscrizione negli albi professionali l'esercizio delle funzioni di amministratore delegato di una società commerciale, l'esercizio delle funzioni di amministratore unico di società commerciale, l'esercizio delle funzioni di Presidente di una società per azioni, quando non si tratti di fun-

zioni rappresentative, ma di funzioni che implicano la rappresentanza della società, con il potere di impegnarla in contratti ed obbligazioni. A questo parere si aggiunge quello dell'Ufficio legislativo, e si aggiunge anche il parere (dato senza alcuna veste di ufficialità) di membri del consiglio dell'ordine forense di Cagliari.

L'altra questione che è stata fatta e che, diciamo, è quella più importante per i riflessi che ha al momento presente sull'argomento che noi discutiamo e per alcune considerazioni generali (che sono state in altra circostanza svolte in quest'aula e che probabilmente potrebbero anche tornare quando saremo chiamati, tra qualche giorno, a discutere una legge rinviata dal Governo sul controllo, da parte del Consiglio, degli enti regionali) concerne le designazioni che sono state avanzate da partiti e del valore che le stesse hanno quando siano state recepite dalla Giunta regionale. Il collega Zucca ha detto qui alcune cose, le ha dette nella interpellanza, ed io credo che gli dobbiamo essere tutti grati per la serenità con la quale egli ha affrontato questa parte del problema, serenità che è richiesta dal luogo nel quale discutiamo, dalla dignità stessa del Consiglio. Io credo che noi potremmo rifugiarci in una argomentazione di carattere generale, di principio, sul posto, sul rilievo che i partiti hanno nella società moderna. Il sottogoverno, io l'ho detto altre volte, è un termine felice, che ha fatto strada nel linguaggio politico italiano, da quando lo riscopri tanti anni fa, quando scriveva sul «Mondo», Panfilo Gentile, ed è un modo di essere, di gestione della cosa pubblica, che richiama critiche, da più parti, critiche che non sono sempre, bisogna avere il coraggio di riconoscerlo, infondate. I partiti hanno un posto rilevante nella società moderna, nè si può immaginare un tipo di rappresentanza popolare di grandi masse che si organizzi attraverso strumenti diversi dai partiti. Credo, però, che questo compito dei partiti esiga una grande serietà ogniqualvolta essi siano impegnati a designare quelli ai quali la collettività affiderà funzioni pubbliche. Dunque, sono state avanzate critiche su taluno degli uomini che fanno parte del Consiglio di amministrazione della SFIRS. La Giunta quale atteggiamento può assumere?

V LEGISLATURA

CV SEDUTA

5 LUGLIO 1966

Critiche se ne possono fare tante, collega Zucca, e la Giunta può assumere davanti al Consiglio soltanto un atteggiamento ed un impegno senza entrare in valutazioni che hanno sempre un poco carattere personale, valutazioni che tuttavia non ho motivo di credere siano state fatte senza attenta e ponderata riflessione. Io posso solo assicurare che, se queste critiche si dimostrassero fondate, non avrei esitazione ad adottare quei provvedimenti di sostituzione di membri del Consiglio di amministrazione che si rivelassero necessari. Intanto, voglio dirle che il collega Piero Soggiu è stato già, da circa un paio di mesi, sostituito con il dottor Sole, sostituzione della quale fu data pubblica notizia sulla stampa. Da questo punto di vista, quindi, il consiglio di amministrazione ha già un numero sufficiente di membri. Per altri, ai quali si è fatto riferimento, proprio come più diretto oggetto di censure, critiche o valutazioni non positive, si potrà, in seguito, accertare la fondatezza dei rilievi che sono stati oggi in tono molto cauto espressi.

C'è, poi, un altro problema, che mi pare necessario brevemente toccare, ed è quello delle informazioni che debbono essere date dalla Giunta al Consiglio sull'attività che concerne in qualche modo il Piano di rinascita e la sua attuazione. Io voglio dire al collega Zucca che la Giunta non rifiuta in alcun modo un dibattito sulla società finanziaria in Consiglio, o un dibattito sullo statuto, o sui compiti, sugli indirizzi, con un incontro, anche con il presidente della società stessa, in Commissione rinascita. Noi crediamo che sarebbe una interpretazione non giusta quella che ritenesse attribuiti al Consiglio dalla 588 compiti esecutivi. Non ho voglia di tediare i colleghi richiamando tutti gli articoli della 588 che parlano di «Regione», anche per compiti che sono chiaramente esecutivi, chiaramente amministrativi. Quando si dice, ad esempio, «la Regione finanzia l'acquisto...» è chiaro che non tocca al Consiglio regionale finanziare l'acquisto, ma solo disporlo, con il piano esecutivo: chi effettivamente acquista e versa le somme occorrenti è la Giunta.

Mi auguro che, nei prossimi mesi, riprendendosi l'attività del Consiglio regionale, si possa

anche istituzionalizzare questo rapporto tra Commissione rinascita e Giunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucca per dichiarare se è soddisfatto.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo atto dell'imbarazzo dell'onorevole Presidente della Giunta nel rispondere a questa mia interpellanza, imbarazzo che gli deriva non certamente dalla scarsa capacità dialettica (che anzi tutti abbiamo sempre ammirato), ma dalla sostanza della questione che io ho sollevato. C'è innanzitutto un problema generale, che mi pare debba essere sottoposto all'esame dei colleghi (e per questo trasformerò la interpellanza in mozione), e cioè il diritto del Consiglio a esaminare ed approvare lo statuto della Società Finanziaria Sarda. Può essere vero che in qualche articolo della legge 588 per Regione si intenda Giunta regionale, ma non credo che sia il caso dell'articolo 29 da me citato. Penso che spetti al Consiglio (visto che il Presidente Dettori insiste nella tesi del suo predecessore, che sia sufficiente un atto amministrativo per la creazione di una Società finanziaria, in base per di più non ad una legge della Regione, ma ad una legge dello Stato) in un prossimo futuro pronunciarsi su questo problema. Molte volte si accusa il Consiglio, esplicitamente o implicitamente, di ritardare l'iter dell'attuazione del Piano di rinascita: il Consiglio vorrebbe controllare troppo, esaminare tutto, e così ritarderebbe l'andamento del Piano! In questo caso, abbiamo l'esempio manifesto di una questione in cui il Consiglio non è entrato per niente, dalla quale il Consiglio è stato completamente tagliato fuori dal principio alla fine. Ebbene, per tre anni la Giunta regionale non è stata in grado di realizzare la Società finanziaria, di farla funzionare, di farla operare nell'ambito della economia sarda! Ciò significa che, se dall'inizio si fosse presentato un disegno di legge, a quest'ora probabilmente la Società finanziaria non solo sarebbe stata funzionante, ma avrebbe goduto della fiducia degli operatori sardi.

Anche il modo clandestino, tortuoso, con cui è nata la Società finanziaria, indubbiamente

non induce a molta fiducia gli operatori sardi e tutti gli altri che dovranno giovare della sua opera.

A proposito della questione del consiglio di amministrazione, io credo, onorevole Dettori, che anche nella risposta della Avvocatura distrettuale dello Stato, organo rispettabilissimo, ma burocratico, (di cui la Regione si dovrebbe servire per pareri in altre materie, ma non in questa) è implicito il concetto che io avevo espresso. Un avvocato può fare parte di un consiglio di amministrazione, purchè questo non faccia amministrazione attiva. Perchè non può essere amministratore delegato un avvocato? Perchè un amministratore delegato fa amministrazione attiva: non il consiglio di amministrazione, ma l'amministratore delegato. Nella SFIRS il presidente non può agire da solo (non esiste un amministratore delegato), ma è tutto il consiglio di amministrazione che delibera sulle varie pratiche, e quindi fa amministrazione attiva. Per gli stessi motivi, quindi, per cui un avvocato non può essere amministratore delegato, neppure può fare parte del Consiglio di amministrazione della SFIRS. D'altra parte io avevo parlato di incompatibilità e di inopportunità. Credo che sia assolutamente inopportuno (anche se non fosse incompatibile) che un libero professionista possa trovarsi nella duplice posizione di sostenitore di una società che chiede l'aiuto, la partecipazione della Società finanziaria, e contemporaneamente di membro dell'organo che delibera a favore di essa. Accanto ai motivi di incompatibilità, che a mio parere sussistono, è dunque da tener presente l'inopportunità di destinare commercialisti, avvocati, liberi professionisti in genere che operino nel settore civile e commerciale, a fare parte del Consiglio di amministrazione della SFIRS.

Prendo atto dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta di fare accertamenti sull'altra questione da me sollevata. Credo però che gli accertamenti siano stati già fatti, in forma estremamente cauta, ma, direi, solenne, e che essi abbiano convalidato le informazioni che io mi ero permesso di dare, in via riservata, al Presidente della Giunta. Ritengo quindi che si debbano prendere provvedimenti per da-

re un esempio (non si tratta di questioni personali, ripeto) che serva anche per il futuro, che metta in guardia i partiti. Sulle funzioni di questi io non concordo con lei, egregio Presidente Dettori. E' vero che i partiti assolvono una importante funzione nella società moderna, ma il loro compito è quello di propagare idee, di organizzare la gente, di fare conoscere i propri programmi, di portare le masse a partecipare alla vita politica.

Quando lei dice che i partiti designano i propri rappresentanti, parla delle designazioni fatte dai gruppi dirigenti, dai gruppi di potere, e non dal partito nel suo complesso. Ecco perchè sarei molto prudente nel chiedere direttamente ai partiti la designazione degli amministratori di questo o di quell'ente, ed in ogni caso (anche se vi è la designazione dei partiti) è sempre l'organo politico, la Giunta regionale, che deve assumere la responsabilità di vagliare le designazioni e decidere se le persone indicate dai partiti sono idonee per capacità, per correttezza, per onestà, per intelligenza. E' soltanto l'organo politico che deve deliberare su questo. La responsabilità massima ricade sugli Assessori di ciascun partito, che fanno le designazioni nascondendo ai colleghi il curriculum dei loro protetti e ingannando così la Giunta di cui fanno parte. Ecco perchè, anche su questo punto, non posso dichiararmi soddisfatto, pur prendendo atto dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta. Mi riservo comunque di trasformare le mie interpellanze in mozione.

Continuazione della discussione dello schema di D.P.R. contenente le Norme di attuazione dello Statuto regionale sardo in materia di controllo sulle Province e sui Comuni e sui consorzi di Province e Comuni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione dello schema di Decreto del Presidente della Repubblica contenente Norme di attuazione dello Statuto regionale sardo in materia di controllo sulle Province, sui Comuni e sui consorzi di Province e Comuni.

E' iscritto a parlare l'onorevole Sanna Randaccio. Ne ha facoltà.

SANNA RANDACCIO (P.L.I.). Signor Presidente, questa discussione è molto impegnativa

sotto il profilo tecnico giuridico, e solamente persone con una qualificata preparazione in materia di diritto pubblico dovrebbero parteciparvi. Io non mi sento all'altezza di farlo, e perciò (lasciando al relatore e alla Commissione la responsabilità dei rilievi contenuti nella relazione, soprattutto sulla interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale) le osservazioni che farò saranno quelle diciamo di un pratico, non un tecnico, come dicevo, di qualificata preparazione in grado di affrontare i problemi che nascono dalle diverse interpretazioni della sentenza della Corte Costituzionale: se il controllo sia sugli atti o sull'organo o sulle persone, è problema risolto dalla Commissione in un certo modo che io non mi sento in grado di discutere.

Voglio fare un'altra osservazione. Se noi approviamo questo schema, e quindi se invertiamo l'orientamento della Commissione paritetica (apro una parentesi: avrei gradito che nella relazione fosse detto — mi auguro che lo dica almeno il relatore nel suo intervento — quale è stato l'atteggiamento dei nostri rappresentanti in seno alla Commissione paritetica: non appare ben chiaro se il testo della Commissione sia stato approvato o no dalla stessa Commissione), se noi accettiamo la tesi che i nuovi poteri di controllo, in tema di enti regionali, debbono essere affidati alla Regione, quali saranno le conseguenze in tema di organici e quindi i riflessi di carattere finanziario? Sono, le attuali sezioni di controllo, dipendenti dall'Assessorato, e gli organi tecnici di controllo, attrezzati per poter affrontare questo nuovo compito? Mi pare che il Consiglio regionale abbia diritto a una risposta, perchè si deve sapere se la nuova struttura dei poteri di controllo richiederà un aumento di organici e maggiori impegni finanziari. In caso affermativo, io pregherei il relatore o l'Assessore di dire se è il caso di sentire il parere anche della Commissione finanza in tema di copertura.

Le mie non sono osservazioni di alta qualificazione giuridica, ma comunque devono essere sottoposte all'attenzione del Consiglio. Si dovrebbe sostituire il Prefetto, la Giunta Provinciale Amministrativa, il Consiglio di Pre-

fettura, se non vado errato, con le sezioni di controllo. Si parla anche di organi centrali governativi di controllo. All'articolo 1 del testo approvato dalla Commissione paritetica, di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, si dice: «Salvo quanto diversamente stabilito dalle successive norme, i competenti organi della Amministrazione centrale regionale esercitano i controlli sugli atti delle Province, dei Comuni e dei loro consorzi attribuiti, dalle norme vigenti, agli organi governativi centrali». Anche per un tecnico questa è una delle materie più difficili (il diritto amministrativo in genere e in particolare lo specifico tema degli organi di controllo e degli strumenti di tutela), ed è materia delicatissima, nella quale solo gli specializzati possono — se non si vuole fare dell'empirismo — addentrarsi e risolvere i problemi. Io non ho dubbi, intendiamoci, che la Commissione abbia sentito la delicatezza del lavoro chiamata a svolgere, abbia responsabilmente fatto la sua indagine e abbia consapevolmente risolto i problemi che si è trovata davanti.

Vorrei anche sapere se sia nell'interesse pubblico la duplicazione di interventi che deriverà dal «previo parere delle Prefetture», richiesto sia dall'articolo 3 che dall'articolo 5. Dice l'articolo 3: «Il controllo sugli atti relativi ai servizi [badate, è un controllo molto delicato, che riguarda lo stato civile, l'anagrafe, la leva militare, il servizio elettorale, le esattorie, la verifica pesi e misure eccetera] è esercitato dagli organi regionali». Questa è la nostra rivendicazione. Il testo della commissione paritetica diceva invece «è affidato agli organi statali, previo parere delle Prefetture territorialmente competenti». Chiunque sia esperto in materia sa quale groviglio intricato intralci la soluzione di una pratica quando è richiesto il «previo parere» o il «sentito», o il «d'accordo». Io vorrei in proposito una risposta chiara; vorrei che mi si dicesse se questo «previo parere delle Prefetture» sia davvero necessario. Bisogna avere il coraggio delle rivoluzioni: se noi vogliamo rivoluzionare il sistema, questo «previo parere delle Prefetture» potrebbe anche risultare di troppo. Se però chiediamo il parere, domandiamoci anche, come io domando, se l'interesse

pubblico sia maggiormente tutelato da quella che praticamente si risolverà in una duplicazione di controlli.

All'articolo 5 leggiamo (testo della Commissione paritetica) che «spettano agli organi statali, sentiti quelli regionali, provvedimenti...»: noi invertiamo il principio, dicendo che «sono attribuiti agli organi regionali, sentiti quelli statali». Rimane sempre la duplicazione di interventi cui facevo cenno.

Un rilievo specifico, sul quale prego l'Assessore di soffermarsi, è quello che riguarda la Commissione centrale per la finanza locale. Tutti conosciamo questo delicato settore, le responsabilità connesse, e sappiamo quale sia l'alto livello dei componenti di questa Commissione. Se non vado errato, l'attuale presidente di questo organo è Oggioni, già primo Presidente della Corte di Cassazione, uno dei magistrati più qualificati. Noi vogliamo sostituire la Commissione centrale della finanza locale (articolo 6) con un nobilissimo consesso, che, però, mi pare perlomeno impreparato a questo alto compito: «Le attribuzioni di controllo che le leggi demandano alla Commissione centrale per la finanza locale vengono esercitate dalla Commissione regionale da istituirsi con legge regionale e della quale facciano parte: un Presidente di Deputazione provinciale ed un Sindaco, un Magistrato del tribunale amministrativo regionale». Viene quindi fuori quest'altra istituzione...

ARRU (D.C.)... da istituire.

SANNA RANDACCIO (P.L.I.). Conosco benissimo la norma transitoria dell'articolo 12, perchè ho letto con una certa attenzione il testo del provvedimento. Il problema che pongo è però quello della istituzione di questo tribunale amministrativo regionale, del quale fino ad ora non si era mai parlato. Mi auguro che l'Assessore, con la sua riconosciuta autorità, vorrà fugare le mie perplessità, che derivano dal pericolo di vulnerare un sistema di controllo qualificato e collaudato, in un settore delicatissimo. Io sono sinceramente autonomista, e dico che questa nostra autonomia deve essere difesa, però mi chiedo (la Costituzione tutela

l'uguaglianza dei cittadini, anche di quelli delle Regioni a Statuto speciale) se una determinata Regione possa affrontare e risolvere in una certa direzione, *tout court*, un problema così delicato come quello di togliere ad un cittadino una certa garanzia (in un settore, ripeto, delicatissimo) sostituendo un organo collaudato con un altro organo, riconosciamolo, un po' improvvisato, tanto è vero che si chiama a farne parte anche il rappresentante di un altro organo che deve essere ancora istituito. E' vero che la norma transitoria prevede che di quel consesso, fino a quando non sarà istituito il tribunale amministrativo, farà parte, mi pare, un giudice della Corte d'Appello...

MELIS PIETRO (P.S.d'A.). Esiste già in Sicilia. (*Interruzioni*)

SANNA RANDACCIO (P.L.I.). Questo è un altro discorso. Oggi il tribunale è presieduto da un sardo, Aru. Ma adesso non dobbiamo parlare di uomini, e comunque ho già detto che si tratta di una persona di alta competenza.

Un'ultima osservazione riguarda l'articolo 7, che dice: «Le attribuzioni di amministrazione attiva e consultiva in materia tributaria che le leggi demandano al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa sono devolute agli organi regionali di controllo». Noi tutti sappiamo quale mole di lavoro incomba sulla Giunta provinciale amministrativa e sul Consiglio di Prefettura, e quindi devo riproporre la domanda posta all'inizio dell'intervento. Mi pare responsabile domandarsi come, chi ha studiato e steso il testo che si contrappone a quello della Commissione paritetica, abbia risolto il problema degli organici. Io penso che gli organici dovranno essere aumentati, ed abbondantemente. Tutti noi siamo preoccupati da una politica che procede costantemente verso un'inflazione di organici, e, d'altra parte, bisogna riconoscere che, se si aumentano i compiti di un istituto, non si può pretendere che il numero dei funzionari rimanga stazionario. Ci saranno aumenti, nuove spese, nuovi aggravii finanziari? Queste sono le domande pratiche che io pongo.

Poichè la relazione affronta un po' di scor-

cio tutti i problemi di carattere costituzionale e amministrativo che io mi sono limitato ad enunciare ed a sfiorare, mi riservo di tornare eventualmente sull'argomento dopo aver sentito il relatore. (*Consensi a destra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Arru. Ne ha facoltà.

ARRU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, le Norme di attuazione dello Statuto regionale sardo relative al controllo sulle Province, sui Comuni e sui consorzi di Province e Comuni, sono forse quelle in virtù delle quali maggiormente si estrinseca e si manifesta la potestà della Regione; ed è indubbio che tale potere di controllo, per esplicarsi nella sua interezza, dovrebbe essere totale, estendersi cioè, oltre che agli atti, anche agli organi degli enti sottoposti e compendiarsi in valutazioni di carattere amministrativo e politico che rendessero effettiva e completa, anche in questo campo, l'attività dell'Istituto autonomistico. A questo fine dovrebbe costantemente tendere l'opera del Consiglio regionale.

Tale finalità è palese anche nello schema in esame. Si rivendica, infatti, alla Regione, nei confronti dello schema proposto dalla Commissione paritetica, una maggiore ampiezza delle sue competenze, in conformità ai principi insiti nello Statuto e sulla base di una giusta e corretta interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale numero 24 del 1956. Gli emendamenti che la prima Commissione permanente ha introdotto nello schema, appaiono, quindi, oltremodo giustificati e tendono a salvaguardare le legittime prerogative della Regione. Essi consentono, sia pure nella concorrenziale attività degli organi statali, di rendere il controllo sugli atti più organico, più ampio e meglio articolato.

Certo si è che la vita dei Comuni e delle Province si fa, di giorno in giorno, più complicata e difficile, ed il controllo sulla loro attività, lungi dall'essere una rigorosa osservanza della legittimità degli atti (che spesso complica, anziché favorire, l'iter degli stessi), dovrebbe, invero, concretarsi in una più efficace forma, tale da consentire una maggiore aderen-

za alla attuale realtà economica e politica della Sardegna. Comunque, riteniamo che lo schema, così come è stato emendato dalla prima Commissione permanente, sia in tutte le sue parti accoglibile. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò alcuni accenni di carattere generale, prima di esaminare qualche punto specifico di queste norme. Io ho ascoltato l'intervento del collega Sanna Randaccio con estremo interesse, perchè, indubbiamente, ha sollevato questioni che hanno un fondamento. Credo però che sfugga al collega Sanna Randaccio il problema di fondo: non soltanto non si è fatta una rivoluzione nel nostro Paese, ma addirittura, pur creando nuovi Istituti (come la Regione), si sono mantenuti in vita i vecchi istituti, per cui alle vecchie sovrastrutture burocratiche dello Stato se ne sono sovrapposte altre. Noi, i controlli dobbiamo rivendicarli per rafforzare e ampliare i poteri dell'Istituto autonomistico (credo che non ci sia molto da controllare sulla leva militare, sulla requisizione dei quadrupedi o cose di questo genere). Secondo me, l'affermazione che tutti i controlli devono passare alla Regione dà una maggiore forza di contendere alla Giunta sui punti che maggiormente ci interessano. Anche questo comunque dimostra che le Regioni, le quali dovevano rappresentare un nuovo tipo di decentramento statale del nostro Paese, e quindi sostituire le vecchie strutture, fino a questo momento hanno aggiunto nuove strutture alle vecchie. Perciò, molte volte non si è migliorata la situazione, ma addirittura la si è peggiorata proprio per la sovrapposizione di strutture che rendono, in concreto, più pesante l'esercizio della pubblica amministrazione.

La seconda questione che intendevo sollevare è che si è fatta una Costituzione di un certo tipo, in un determinato momento e in una particolare situazione politica, e che poi, questa Costituzione, viene accantonata per alcune parti fondamentali o si attua in ritardo, o a metà. E' il caso dell'ordinamento regionale, che

bisognava avere il coraggio di attuare immediatamente (alla scadenza prevista dalla Costituzione), oppure di proporre immediatamente una revisione costituzionale. Oggi, invece, il nostro Stato è soltanto formalmente di diritto, perchè talune strutture fondamentali previste dalla Costituzione, come quelle regionali, sono state realizzate molto parzialmente (esistono appena cinque Regioni autonome). Il problema di sostituire allo Stato accentrato uno Stato decentrato — anche sotto il profilo amministrativo, oltre che politico — secondo me non è stato ancora risolto neppure nelle Regioni a Statuto speciale, che vengono considerate non organi decentrati di un tutto che si chiama Stato, ma addirittura enti nemici dello Stato... e come tali sono trattate!

Lo Stato, gli organi politici, la classe dirigente, la burocrazia hanno perciò difeso le vecchie strutture contro quelle nuove previste dalla Costituzione della Repubblica. Così si spiega come dopo 17 anni di vita della Regione autonoma sarda ancora dobbiamo approvare Norme di attuazione dello Statuto. Esistono settori in cui dovremmo esercitare, accanto alla attività legislativa, anche l'attività amministrativa (in base all'articolo 6 dello Statuto), attività che, a causa della mancanza delle Norme di attuazione, non può essere esercitata o può esserlo soltanto in parte. Anche questi ritardi si spiegano con l'ostilità a realizzare lo Stato previsto dalla Costituzione e con la volontà di conservare il vecchio Stato o almeno il maggior numero possibile delle strutture del vecchio Stato.

Ciò che sorprende, onorevoli colleghi, è che questo avvenga ancora oggi, nonostante siano fuori del Governo i liberali, che hanno avuto sempre il coraggio di dichiararsi contrari alle Regioni...

OCCHIONI (P.L.I.). Perchè sempre?

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Almeno da 10 anni a questa parte. Non parlo di altri tempi; allora anche voi eravate autonomisti mentre Nenni non lo era...

OCCHIONI (P.L.I.). Non parliamo di quanto erano contrari i comunisti!

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Rilegga, a questo proposito, il discorso di Lussu alla Costituente, in polemica, mi pare, con Gullo, nel quale discorso dimostrava che quello comunista era stato il primo partito (al Congresso di Lione) a dichiararsi per lo Stato regionalizzato. Sotto questo profilo i comunisti sono anzi antesignani delle autonomie regionali...

OCCHIONI (P.L.I.). Alla Costituente però si schierarono contro l'ordinamento regionale.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Per la verità storica, quindi, non è esatto affermare, come talvolta si fa in polemica, che i comunisti erano contrari alle autonomie. Invece, contrario era Nenni, perchè non capiva niente di questo problema e non solo di questo...

OCCHIONI (P.L.I.). Poi è diventato autonomista.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). E' diventato autonomista dopo il nostro ingresso nel P.S.I. Prima non capiva niente di autonomia...

MELIS PIETRO (P.S.d'A.). Anche i socialisti sardi erano contrari.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Perchè non capivano niente di autonomia. E' chiaro — tornando in argomento — che la Democrazia Cristiana, con il potere assoluto conquistato al centro, aveva la tendenza a dimenticare e non a concedere il decentramento. Ciò che sorprende è che il partito socialista, convertitosi alla autonomia negli anni 1950, che ha fatto della battaglia regionalista uno dei suoi capisaldi in tutti gli anni passati e che ha fatto inserire nel programma del Governo di centro-sinistra la attuazione delle Regioni, si comporti come gli altri partiti di governo e tenti di limitare al massimo i poteri delle Regioni. Non voglio ricordare l'episodio della Valle d'Aosta, che è il più clamoroso e discutibile intervento (non solo sotto il profilo costituzionale, ma anche sotto quello politico) dello Stato, del centro, per imporre a una Regione autonoma una determinata forma di governo e che, per poterla realizzare

addirittura nomina un Commissario. Taviani, alla Camera, ha sostenuto che il Governo ha agito in base ai principi generali del diritto, evidentemente non potendosi riferire nè allo Statuto della Valle d'Aosta, nè ad una legge specifica.

A proposito di queste Norme di attuazione, ha ragione il collega Congiu quando afferma che quando i rappresentanti nella Commissione paritetica dello Stato agiscono per limitare i poteri della Regione non lo fanno per loro convincimento, ma perchè la volontà del Governo è quella di soffocare le autonomie regionali, di limitarle al massimo. Quando avviene questo? Quando una determinata formula politica si sta trasformando in regime. Questo è avvenuto anche con il centrismo che, per tirare ancora avanti, si stava trasformando in regime; per convincersene, basta ricordare alcuni episodi clamorosi tipo la legge elettorale del 1953. Oggi il centro-sinistra mostra le sue aspirazioni, direi le sue esigenze di regime, proprio limitando o tentando di limitare i poteri delle Regioni. Queste norme, così come sono state varate dalla Commissione paritetica, non tendono ad ampliare i poteri della Regione, ma a limitarli, cioè tendono a far sì che l'articolo 46 dello Statuto venga attuato solo per determinati tipi di atti, negandoci il controllo sugli organi. Un Governo che avesse voluto veramente realizzare, ampliare le autonomie, non avrebbe ricorso, evidentemente, alla Corte Costituzionale e avrebbe permesso anche il controllo della Regione sugli organi.

E' un assurdo politico-giuridico ritenere che si possano controllare gli atti, ma non gli organi che li emettono. Tutto l'atteggiamento del Governo di centro-sinistra verso la Sicilia, verso la Valle d'Aosta, verso la Sardegna, è — come dire? — di tirare a campare sulle questioni dell'ordinamento regionale. Le destre affermano che le Regioni non si devono attuare, e il loro atteggiamento è comprensibile e giustificabile; il Governo di centro-sinistra è sostanzialmente d'accordo con le destre e, pur non avendo il coraggio di dirlo apertamente, agisce come vogliono le destre. Tra i liberali e questo Governo siamo già arrivati alla fase dell'amore (come costumava 50 anni fa) dalla

finestra. Il Governo è alla finestra e i liberali sono nella strada. Tra loro comunicano a cenini perchè gli altri non possano sentire i loro discorsi. Non posso certo dare torto al corteggiatore, ma sì a chi si lascia corteggiare, cioè al Governo di centro-sinistra, che ormai i liberali non appoggeranno più, non perchè sia troppo a sinistra, ma perchè è troppo a destra.

Dicevo, egregi colleghi, che le modifiche apportate dalla Commissione in qualche punto possono apparire eccessive. Mi rendo conto che alcuni punti (come quello del «previo parere delle Prefetture») rendono più farraginoso il sistema dei controlli, anzichè più spedito. Figuriamoci le carte che passano e i pareri che volano tra un organo e l'altro! Indubbiamente, il sistema è un po' farraginoso e sarei anche io del parere che bisognerebbe tagliar corto: o si ha il coraggio di pretendere l'esercizio pieno di questi controlli (e, quindi, niente «previo parere delle Prefetture») oppure potremmo anche, nel corso delle trattative con il Governo, concedere quadrupedi e militari agli organi statali.

Vorrei soffermarmi su un altro problema (sul quale non concordo con il collega Sanna Randaccio): quello dei bilanci comunali. E' un problema scottante, non c'è dubbio, perchè i bilanci comunali sono per il 70 per cento in deficit (probabilmente, in Sardegna, più del 70 per cento) e chi deve pagare, in concreto, è lo Stato, il quale (con l'avvedutezza che contraddistingue la nostra classe dirigente), anzichè affrontare una volta per tutte il problema e permettere ai Comuni, o alla gran parte di essi, di procacciarsi i mezzi necessari e sufficienti per essere gli enti autarchici di cui parla la legge istitutiva (il collega Marciano sorride: si chiamano enti autarchici perchè dovrebbero bastare a sè stessi), prende atto che gli enti locali hanno debiti per sei mila miliardi e consente ad essi nuovi mutui attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. Consente, cioè, la moltiplicazione, anno per anno, dei debiti, capitali e interessi senza risolvere il problema! Comprendo che attribuire a noi stessi e alla Commissione che vogliamo istituire la potestà di decidere su soldi che non sono nostri, ma dello Stato, è una questione importante, grave; ma, d'al-

tra parte, come sarebbe possibile esercitare un serio controllo sugli Enti locali, o sugli atti degli Enti locali, se non potessimo esaminare il bilancio, cioè l'atto fondamentale che consente di individuare effettivamente i bisogni, le necessità degli enti stessi? Chi, d'altra parte, potrebbe farlo meglio della Regione, che è la più vicina ai Comuni? Allo Stato il coltello rimarrebbe sempre dalla parte del manico, perchè il decreto di autorizzazione del mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe essere sanzionato dal Ministero competente. Rivendicare comunque che i bilanci dei Comuni, piccoli e grossi, e delle Province, passino al controllo della Commissione regionale (la cui composizione può essere anche migliorata), mi pare che sia essenziale, se vogliamo effettivamente «avvicinarci» e collaborare con gli Enti locali.

Questo è necessario soprattutto se vogliamo far sì che non si verifichi la fuga di amministratori: oggi, in molti Comuni, non esiste più l'aspirazione a diventare amministratori comunali perchè le persone che hanno già fatto una esperienza in tal senso preferiscono non ricandidarsi, e chi non ha fatto alcuna precedente esperienza, dopo alcuni mesi preferisce ritirarsi perchè si accorge che la carica comporta soltanto fastidi e poca o nessuna soddisfazione. Questo è un fatto che nuoce alla democrazia, perchè viene a mancare l'aspirazione dei singoli a diventare pubblici amministratori e quindi la possibilità di allargare la classe dirigente. C'è una corsa, invece, a non candidarsi, a rifiutare l'impegno, a dimettersi dall'incarico, appunto per le difficoltà obiettive in cui i nostri Comuni si trovano. Io credo che, se domani fosse necessario, per poter esercitare effettivamente il controllo, almeno per i piccoli Comuni, la Regione farebbe bene, con una sua legge, a colmare i disavanzi dei bilanci. Non parlo dei Comuni che hanno decine o centinaia di milioni di debiti. Se noi stanziassimo ogni anno 5 o 600 milioni, potremmo coprire il disavanzo di 150 piccoli Comuni della Sardegna, in cui il disavanzo va singolarmente dai 3 ai 5 milioni. Per il bilancio regionale pochi milioni sono nulla, ma per il piccolo Comune, che non ha neppure i soldi per pagare il Segretario comunale, sono molti. Io credo, cioè, che nel-

lo scambio di rapporti che deve esistere (come ha già detto stamattina il collega Congiu) con il Governo, uno sforzo finanziario della Regione in favore dei piccoli Comuni, che hanno pochissimi milioni di *deficit* all'anno e che molte volte devono attendere mesi e mesi per ottenere il mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti, sarebbe (in attesa della riforma della finanza locale, che tutti i Governi annunciano e nessun Governo attua) positivo. Questo sforzo della Regione metterebbe questi Comuni in grado di avere assicurata una base minima di vita. D'altra parte, sappiamo che molte volte, attraverso la legge 27, facciamo apparire come calamità i disavanzi di bilancio (e, in realtà, la peggiore calamità per un piccolo Comune è il disavanzo del bilancio).

Concludendo, io penso che il Consiglio dovrebbe approvare all'unanimità queste norme. I punti sui quali non può essere dubbia l'utilità di esercitare noi il controllo, potrebbero essere usati come merce di contrattazione tra Giunta e Governo. L'importante è che noi sfondiamo sulle questioni fondamentali contenute negli emendamenti approvati dalla nostra Commissione contro il parere della Commissione paritetica. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Melis Pietro. Ne ha facoltà.

MELIS PIETRO (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò a fare una semplice dichiarazione di consenso del Gruppo sardista al testo che la prima Commissione ha elaborato, a modifica del testo della Commissione paritetica. Il nuovo testo appare certamente più appagante per la sua maggiore aderenza alla ispirazione autonomistica dello Statuto speciale della Sardegna e della stessa Costituzione, che dispone che nella sua legislazione lo Stato deve ispirarsi ai principi delle autonomie regionali e locali. Non vi ha dubbio che questo spirito circola nel testo della nostra Commissione in modo più pertinente e penetrante che non nel testo della Commissione paritetica.

Del resto, è chiaro che una effettiva attitudine degli Enti locali (Comuni e Province)

all'autogoverno non può esplicarsi compiutamente fin tanto che essi non avranno conquistato, attraverso una riforma profonda e radicale degli strumenti finanziari, una reale autonomia finanziaria. E' una osservazione che io già facevo come proponente della legge che regola attualmente i controlli sugli atti degli Enti locali. Rilevavo in quella occasione che una disciplina nuova, innovatrice, più democratica — come quella che allora proponevamo, che il Consiglio approvò e che è attualmente in atto — era già un notevole passo avanti sulla via della democratizzazione degli istituti. Avvertivo, però, e la constatazione è ora attuale come allora, che di vera autonomia degli Enti locali non poteva parlarsi finchè non fosse stata assicurata ad essi, attraverso una riforma del sistema, una capacità finanziaria atta a soddisfare i compiti istituzionali di natura civile, sociale, culturale cui essi sono, dalle leggi stesse, chiamati.

Ecco perchè si esprime, contestualmente al voto favorevole a questo schema di Norme di attuazione, l'auspicio che questo problema fondamentale della vita democratica del nostro Paese venga finalmente affrontato con chiarezza di idee ed apertura maggiore da parte degli organi centrali dello Stato, Governo e Parlamento. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno conclusivo a firma Cardia - Congiu - Zucca. Se ne dia lettura.

GHINAMI, Segretario:

«Il Consiglio regionale, constatato che, a diciassette anni dalla promulgazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, non sono state ancora emanate tutte le Norme di attuazione previste dall'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna; considerato che le prerogative legislative della Regione Sarda non possono esprimersi pienamente se non saranno state deliberate tutte le Norme di attuazione dello Statuto; convinto altresì che le Norme di

attuazione non possono diventare strumento per modificare o restringere l'ambito dell'autonomia speciale concessa alla Sardegna; impegna la Giunta: 1) a presentare entro il corrente anno, tramite la propria rappresentanza nella Commissione paritetica, il complesso globale ed organico delle Norme di attuazione, valide a definire, una volta per tutte, le questioni rimaste aperte; 2) a rappresentare la protesta della Regione Sarda al Governo per l'atteggiamento defatigatorio e limitatore dei suoi rappresentanti nella Commissione paritetica chiedendo la rapida conclusione dei lavori, in stretta osservanza dello spirito e della lettera dello Statuto. Il Consiglio regionale, infine, delibera di incaricare la Commissione speciale per la revisione dello Statuto di procedere ad un esame delle Norme di attuazione già emanate per eventualmente proporre, entro il corrente anno, una loro modifica ed abolizione ai fini di rendere le competenze legislativa ed amministrativa della Regione conformi allo spirito e alla lettera dello Statuto speciale per la Sardegna».

PRESIDENTE. Il relatore è assente per motivi di salute.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali.

SERRA IGNAZIO (D.C.), Assessore agli enti locali. Come è noto, le funzioni di controllo sugli atti delle Province e dei Comuni e dei relativi Consorzi sono state già trasferite, pur in assenza di normazione attuativa, dagli organi statali a quelli regionali in forza della legge regionale 31 gennaio 1956, numero 36. La materia di cui trattasi ha avuto una prima provvisoria sistemazione sulla base di accordi intercorsi fra l'Amministrazione statale e quella regionale, successivamente consacrata nell'emanazione, da parte di entrambi, di numerose circolari intese a fornire agli Enti locali interessati un nuovo orientamento nella nuova realtà giuridica ed istituzionale.

Tra di esse (è il caso di riassumere) è da ricordare la prima circolare, contemporanea a

una del Ministero dell'interno, emanata dall'Assessorato degli enti locali in data 22 agosto 1960 cioè all'epoca in cui è stato assunto il controllo. Questa circolare trattava ampiamente la materia, previi accordi con lo Stato, il quale al momento si era dichiarato disposto a soprassedere alle Norme di attuazione pur di dare il via alla legge regionale 36. Abbiamo sostenuto discussioni, in ambito elevatissimo, appena costituita la Corte Costituzionale. Questa circolare tratta queste materie (perchè il Consiglio abbia presente il lavoro svolto dal 1960 ad oggi): deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità e deliberazioni soggette al controllo di legittimità e di merito; integrazione dei principi della legge regionale con quelli dell'ordinamento statale; esecutività implicita delle deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità e sospensione della esecutività. La seconda parte della circolare riguarda l'estensione del controllo di merito, che è sempre collegiale, ad atti, come contratti ed autorizzazioni, già di competenza di organi individuali, dei Prefetti (abbiamo reso più democratico questo istituto; prima le competenze erano del Prefetto, mentre oggi sono dei comitati di controllo, quindi di organi collegiali); esecutività implicita delle deliberazioni soggette al controllo di merito; procedimento del controllo di merito sulle predette deliberazioni; regole particolari per i bilanci.

La terza parte riguarda l'esemplificazione delle deliberazioni soggette al controllo di merito, secondo le leggi comunali e provinciali e le leggi complementari, e su alcuni limiti della loro applicazione nell'ordinamento regionale. La quarta parte riguarda l'estensione del controllo di merito alle deliberazioni già soggette alla approvazione prefettizia, alla concessione di autorizzazioni già di competenza del Prefetto e alla inapplicabilità dell'articolo 11 della L.R. per il controllo sui contratti e sulle deliberazioni contenenti richieste di autorizzazione alla licitazione a trattativa privata o ad altre forme particolari di contrattazione. La quinta parte contiene una esemplificazione dei casi di controllo sostitutivo, che è sempre di competenza degli organi collegiali regionali anche nella ipotesi di controllo sostitutivo già di competen-

za prefettizia (caso particolare, l'emissione dei mandati d'ufficio). La sesta parte riguarda l'attribuzione agli organi collegiali del controllo regionale delle funzioni consultive, già di pertinenza della G.P.A. (inapplicabilità delle poche norme che, in tema di controllo, prevedono pareri del Consiglio di prefettura; iniziative varie già di competenza governativa ed ora regionale; deliberazioni circa provvedimenti di natura economica soggetti al controllo regionale relativi ai Segretari comunali e provinciali).

La settima parte contiene un cenno particolare sulla portata dell'articolo 4 del regolamento regionale 17 luglio 1959, numero 24 (che è quello che riguarda la legge numero 36): «Controllo della Regione sugli atti previsti dal T.U. per la Finanza locale ed eccezioni in via transitoria per le imposte di consumo limitatamente alle gestioni». L'ottava parte prevede il controllo di secondo grado sui regolamenti (competenza dell'Assessorato degli enti locali per le richieste agli altri Assessorati degli ulteriori controlli già di competenza degli organi governativi centrali, articolo 14, legge regionale 1956, n. 36). Questa è una delle norme più dimostrative del decentramento attuato, perchè, come si ricorderà, prima occorreavano i pareri, non soltanto degli organi tecnici locali (Genio Civile, Medico provinciale eccetera), ma talvolta anche di organi ministeriali (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici eccetera), mentre ora la competenza è trasferita ai singoli Assessori, cioè a organi individuali. La nona parte riguarda la definitività dei provvedimenti di controllo degli organi regionali (rapporti con gli organi periferici del Ministero della sanità); limiti soggettivi del controllo regionale (Consorti in generale; consorzi per le strade vicinali; consorzi per i bacini imbrikeri; aziende municipalizzate; aziende di cura, soggiorno e turismo; enti di consumo ed enti similari); vigilanza e controllo di merito sugli atti dei consorzi comunali e provinciali (per il momento restano ferme le attribuzioni prefettizie per il riparto delle spese consorziali, per gli ordinativi di pagamento sui mutui concessi dalla Cassa DD.PP. e per i certificati di disponibilità sulle imposte di consumo).

La decima parte contiene la istruzione delle

deliberazioni (procedura particolare per il parere degli organi forestali). L'undicesima parte riguarda l'organizzazione del servizio di vigilanza, assistenza e consulenza (insediamento degli organi regionali di controllo). A proposito di quest'ultimo punto è noto che il sistema innovativo della Costituzione e della legge regionale numero 86 è stato tale che ormai ci siamo avviati verso una assistenza generale preventiva dei Comuni, anche rispetto alle loro decisioni, senza offendere, in ogni caso, il loro potere autarchico.

Questa fu la prima circolare emanata dall'Assessore onorevole Murgia; contemporaneamente fu inviata una circolare analoga dal Ministero alle Prefetture. Durante il periodo successivo (e cioè all'inizio di questa legislatura), quando io assunsi la direzione dell'Assessorato degli enti locali, si notò (non tanto in Provincia di Sassari dove le cose procedevano — l'ho già detto altre volte — abbastanza bene; non tanto in Provincia di Cagliari, dove c'era qualche discrasia, ma di poco momento, che si cercava molto spesso di appianare in sede preventiva) soprattutto in Provincia di Nuoro, un periodo di guerra aperta tra Prefettura e sezione di controllo, dipendente con tutta probabilità dal temperamento forse singolare del Prefetto o di qualche funzionario di Prefettura. Individuando i motivi, anche giustificati, di perplessità, di orientamenti nuovi, di decisioni nuove da assumere, si intavolarono trattative con il Ministero degli interni per cercare di rimediare alle difficoltà incontrate nel primo periodo di attuazione (cioè dal 1960 al 1962-1963), ottenendo l'emanazione di una nuova circolare ministeriale del 29 ottobre 1962, che chiarì i problemi connessi alle compagnie barracellari, e cioè le tariffe dei tributi comunali e relativi regolamenti, i provvedimenti costitutivi, le deleghe, le indennità di carica e di missione agli amministratori, i consorzi, le commissioni, i comitati, i rappresentanti comunali nei patronati scolastici, la nomina dei revisori dei conti consuntivi, le attestazioni e il benessere in ordine ai vincoli sul provento delle imposte, i mandati d'ufficio per pagamento di somme dovute allo Stato e allocazioni in bilancio di spese obbligatorie di com-

petenza statale, segretari comunali (autorizzazione lavoro straordinario, concessione premi in deroga e indennità alloggio; rimborso e liquidazione indennità di missione, diritti di segreteria), atti relativi alla materia sanitaria, caserme dei carabinieri, deliberazioni riguardanti il servizio di repressione dell'abigeato, deliberazione di accettazione di lasciti o donazioni e di acquisto di beni mobili, servizi di tesoreria, materie di riserva statale, stazioni di soggiorno e turismo, servizio di autonoleggio di rimessa, regolamento sulle pubbliche affissioni, vari provvedimenti che vanno sottoposti al controllo degli organi regionali.

La circolare, a firma del Ministro Taviani, ebbe pratica attuazione e diede luogo a una chiarificazione nell'interesse del maggior potenziamento degli organi regionali. Il problema fu ancora di più chiarito con la circolare del 21 gennaio 1963, numero 734, sulle deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità. Da allora l'Assessorato e il Comitato centrale, per la Provincia di Cagliari, e le sezioni di Nuoro e di Sassari si sono trovati in una posizione più chiara; debbo dire che ormai di conflitti non se ne registrano praticamente più e se, per errore di qualche Segretario comunale, le delibere vengono inviate alla Prefettura (talvolta capita questo in Provincia di Nuoro) questa le fa pervenire sollecitamente alle sezioni di controllo.

Indubbiamente, però, tutto questo era ed è un regime provvisorio. La costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha (come è noto) portato alla ricostituzione della Commissione paritetica di cui all'articolo 56 dello Statuto Speciale e la esigenza indilazionabile di uscire da una situazione di provvisorietà (naturalmente di regolamentazione giuridica) ha reso necessario un sistema di Norme di attuazione che consenta, anche nell'ordinamento regionale sardo, una regolamentazione chiara e funzionale dei controlli, quanto più aderente alle competenze statutarie. Come è risaputo, la Regione Sarda ha solo il controllo sugli atti e non sugli organi, mentre in Sicilia il controllo è completo. E' vero, però, che vi è una tendenza generale a restringere le competenze delle Regioni e un esempio chiaro si ha nella Regione

Friuli-Venezia Giulia: il complesso di Norme di attuazione in materia di controlli ha indubbiamente limitato molto le competenze di quella Regione.

Il Ministero degli interni, in sede di formulazione delle Norme di attuazione, aveva fatto le proposte contenute nel testo stampato, con l'allegata relazione, e distribuito al Consiglio, mi pare, verso settembre-ottobre dello scorso anno. La Giunta regionale, nel frattempo, ha esaminato il testo proposto dalla Commissione paritetica, che (rispondo così al collega Sanna Randaccio) non fu approvato nè da noi nè dai nostri rappresentanti in seno alla Paritetica. Questi anzi chiesero esplicitamente il consenso della Giunta ed espressero le loro riserve sul testo. Se il Presidente della Repubblica emanasse, su indicazione del Governo, le norme nel testo della Commissione paritetica, la Regione entro un determinato termine potrebbe impugnarle presso la Corte Costituzionale. Quindi, abbiamo sempre la possibilità di intervenire e cercheremo, come abbiamo fatto altre volte, di consacrare in atti il nostro parere, cioè il *prius* determinante anche per la nostra posizione futura rispetto alla Corte Costituzionale.

Ricordo il lavoro svolto, per le prime Norme di attuazione, dai colleghi Anselmo Contu, Alfredo Corrias e da me (se non ricordo male) in un comitato nominato dalla prima Commissione e dal Consiglio. Presentammo un documento in forma paradigmatica, con tre colonne, in cui inserimmo il testo iniziale del Governo, il testo della Commissione paritetica e il testo determinato dalla Commissione e dal Consiglio. Ottenemmo così nel testo definitivo del decreto presidenziale notevoli miglioramenti appunto perchè avevamo puntato i piedi. Non è detto perciò che anche in questa sede non possa avvenire lo stesso e, in ogni caso, abbiamo la possibilità del ricorso alla Corte Costituzionale.

Debbo ora fare qualche considerazione a proposito dell'importanza assunta dalle Norme di attuazione per effetto della giurisprudenza costituzionale, che è ormai largamente nota anche al di fuori della ristretta cerchia degli specialisti del diritto. Esse infatti sono la condi-

zione indispensabile per l'assunzione da parte degli organi e degli istituti regionali delle competenze amministrative previste dagli Statuti speciali. Sostanzialmente, rileva in materia soprattutto la competenza del Ministero dell'interno, perchè le Norme di attuazione sono la materia diciamo più sensibile, il principale strumento di regolamentazione della concreta attività delle Regioni a Statuto speciale. Se si parte da tale fondamentale premessa, è evidentemente superfluo sottolineare la esigenza che le Norme di attuazione siano esaminate, più che come atto meramente tecnico, anche e soprattutto come programma squisitamente politico, dalla cui soluzione dipenderà, per molti anni avvenire, la capacità dell'Istituto autonomistico di incidere efficacemente nei settori vitali attribuiti alla sua competenza dalle norme costituzionali.

Ognuno avverte che il settore degli Enti locali costituisce per l'Istituto autonomistico un problema chiave e che le mie osservazioni assumono significato e luce particolari, per le Norme di attuazione, dall'art. 46 dello Statuto speciale. Ciò non soltanto perchè non appare possibile, senza razionali modifiche, pensare ad uno sviluppo e ad un rafforzamento degli Enti locali minori, ma anche e soprattutto perchè con la progressiva attuazione dello Statuto (ed in particolare dell'articolo 44) il modo di essere dei Comuni e delle Province e il modo di essere dell'Istituto autonomistico dovranno necessariamente coincidere in modo quasi totale. Non sembra dubbio, quindi, che le competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale debbano considerarsi del tutto inadeguate, soprattutto perchè sono escluse la materia dell'ordinamento e quella del controllo sugli organi. Per eliminare tali gravi lacune la Giunta ha presentato il 12 marzo 1966 un disegno di legge (tenendo presenti anche le iniziative consiliari delle passate legislature) che mira a riordinare e a disciplinare la «delega di funzioni amministrative regionali agli Enti locali». Tale disegno di legge è distinto col numero 24 nella presente legislatura ed è all'esame delle competenti Commissioni consiliari.

Al presente sembra necessario ed anzi indifferibile estendere, nella misura massima possi-

bile, la portata dell'articolo 46 dello Statuto e, poichè lo schema di Norme di attuazione approvato dalla Commissione paritetica non soltanto non raggiunge tale risultato, ma appare anzi per molti aspetti gravemente restrittivo, ne è stata proposta una profonda modificazione. Deve essere pertanto portata avanti un'ulteriore azione per ottenere che si riveda l'atteggiamento assunto dai rappresentanti governativi nella Commissione paritetica. Gli emendamenti sono stati proposti in sede assessoriale (hanno espresso il proprio parere anche gli altri Assessori competenti) e sono stati comunicati alla Commissione, che li ha fatti propri. Lo schema predisposto dal Ministero dell'interno era stato, secondo la prassi, reso noto all'Amministrazione regionale prima della riunione della Commissione paritetica ed era stato dalla Regione considerato del tutto insoddisfacente, sia sotto il profilo tecnico formale, sia sotto il profilo sostanziale. Allo schema ministeriale la Regione (come ho già detto) ha contrapposto un proprio schema, le cui posizioni sono state accolte in misura estremamente limitata dalla Commissione paritetica. Il testo presentato all'esame della prima Commissione del Consiglio è dunque il risultato di una prima contestazione ed era ancora del tutto insoddisfacente. Non soddisfaceva la formulazione tecnica, ancora tale da presentare non poche difficoltà all'interprete. Restano altresì (ed è questo il *punctum dolens*) gravi violazioni delle competenze regionali, quali si desumono dal citato articolo 46 dello Statuto Speciale. Da ciò la necessità, ravvisata subito, di studiare gli opportuni emendamenti, che sono stati proposti alla Commissione del Consiglio, investita del problema ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto. Tali emendamenti deliberatamente puntano ad apportare modificazioni di natura soprattutto sostanziale per le competenze sugli atti; per gli organi occorre una modifica dello Statuto.

Gli emendamenti, come in sintesi è ricordato anche dalla relazione della Commissione, si possono raggruppare secondo tre ordini di questioni: 1) si preoccupa innanzitutto, l'Amministrazione regionale, di evitare l'ulteriore protrarsi di una divisione del controllo sugli atti tra organi regionali e organi statali, stabilen-

do che tutti i controlli vengano esperiti dagli organi regionali secondo l'articolo 46 dello Statuto. Evidenti sono i motivi di funzionalità e di chiarezza che stanno alla base di tale proposta, che, se accolta, porrebbe finalmente un punto fermo alle incertezze esistenti ancora oggi dopo diversi anni di esercizio regionale del controllo in materie nelle quali è oggettivamente impossibile tracciare linee di demarcazione precise fra interessi statali e regionali. Parecchi segretari comunali inviano talvolta, nel dubbio, le stesse deliberazioni alla Prefettura e agli organi di controllo regionali. Quindi, le perplessità non mancano tanto negli organi regionali e nelle Prefetture, quanto negli enti controllati. Si è ritenuto quindi opportuno raggruppare nella competenza degli organi regionali tutti i controlli sugli atti, creando, per i casi in cui più rilevante è l'interesse statale, particolari figure di composizione operativa fra i due ordinamenti. In particolare, si è ritenuto opportuno riservare agli organi statali i controlli sostitutivi per le materie tassativamente indicate nell'articolo 3, comma 1.0, dello schema, per le quali è indubbio che l'interesse dello Stato ad adempimenti tempestivi e corretti assuma rilievo prevalente rispetto a quello dell'Istituto regionale.

2) Il secondo gruppo di emendamenti attiene alla difesa del contenuto sostanziale del controllo regionale, che appare leso dall'articolo 1,2.0 comma, e 8,3.0 comma, ma soprattutto dal secondo comma dell'articolo 6. Col secondo comma dell'articolo 2 lo schema approvato dalla Commissione paritetica prefigura una struttura ed una organizzazione dei controlli regionali modellati su quelli statali (con controlli di primo grado periferici e di secondo grado centralizzati) e ciò viola l'ambito di competenza regionale che, come è noto, ricomprende una potestà legislativa concorrente in materia di limiti e modalità del controllo. In secondo luogo, con l'articolo 8,3.0 comma, viene riservato dallo schema approvato dalla Commissione paritetica agli organi statali il potere di nominare commissari straordinari presso le Amministrazioni locali, non soltanto nei casi di sospensione o scioglimento di queste ultime, ma anche nei casi di momentanee e non necessaria-

mente definitive disfunzioni, cui spesso occorre porre temporaneo rimedio appunto con la nomina di un commissario. La Regione sostiene invece per queste ultime ipotesi la propria competenza, basandosi su argomentazioni di ordine tecnico assunte dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, ma soprattutto su motivi di ordine pratico. E' stato infatti osservato che la dislocazione del controllo sugli atti e di quello sugli organi su apparati diversi può portare (in presenza di situazioni di paralisi delle amministrazioni controllate) a soluzioni di continuità anche nella corrente e non rinviabile attività delle amministrazioni, alle quali non è possibile far fronte col sistema dei controlli sostitutivi per singoli atti, stante anche la necessità del presupposto della obbligatorietà dell'adempimento, necessario in tali ipotesi. La possibilità per l'organo di controllo sugli atti di nominare in questi casi un commissario legittimato a reggere, sia pure temporaneamente, l'amministrazione, contribuirebbe in modo decisivo a ristabilire l'armonia tra attività di controllo e attività controllata che negli ordinamenti regionali, almeno in parte, è venuta meno per la accennata frantumazione delle competenze fra Stato e Regione.

3) La violazione più grave delle competenze regionali — sotto il profilo sostanziale — operata dallo schema della Commissione paritetica è costituita dall'articolo 6, secondo comma, che subordina in pratica alle determinazioni statali tutti gli atti finanziariamente più importanti delle amministrazioni locali. Non è chi non veda come la sottrazione di tali competenze al nostro controllo svuoti la competenza regionale stessa di contenuti essenziali, precludendo importanti possibilità di intervento sulla spesa pubblica della Regione. Appare anche superfluo sottolineare come una disposizione siffatta contraddica alle competenze in materia ed in sede di programmazione attribuite alla Regione dalla legge 588. In proposito occorre ricordare che, successivamente alla chiusura dei lavori della Commissione paritetica (relativi appunto al gruppo di Norme di attuazione ora in esame) è stata depositata (proprio su un ricorso della Regione Sarda a proposito dell'organico del Comune di Cagliari) la sentenza della Corte

Costituzionale che ha deciso in ordine alle competenze di controllo speciale sugli organici comunali, previste dal Decreto Presidenziale 19 agosto 1954, numero 968, come proprie della Commissione centrale per la finanza locale. La tesi della Regione si compendia in due asserzioni: a) secondo l'articolo 46 dello Statuto speciale tutti i controlli sugli Enti locali, indiscriminatamente, devono ritenersi propri della Regione; b) le attribuzioni di controllo devono ritenersi, anche in assenza di un'apposita Norma di attuazione, passate alla Regione e precisamente affidate, in virtù dell'articolo 14 della già citata legge numero 24, all'Assessore per gli enti locali, con l'assistenza consultiva del Comitato regionale di controllo. La Corte Costituzionale ha respinto la seconda tesi regionale, ma non ha sostanzialmente contestato la prima. Il senso della sentenza si può riassumere nelle seguenti proposizioni: 1) il passaggio delle funzioni di controllo in esame alla Regione non può ritenersi effettuato mancando una disposizione di Statuto o una Norma di attuazione o una legge che puntualmente lo abbia disposto; 2) il controllo collegiale della Commissione centrale per la finanza locale non potrebbe comunque essere validamente sostituito dal controllo individuale dell'Assessore.

La sentenza della Corte accenna poi, come a precedenti da prendere ad esempio per la soluzione del problema, il caso della Sicilia (ove, con Norma di attuazione — D.P.R. 19 luglio 1956, numero 977, articolo 8 — è stata creata una Commissione regionale per la finanza locale, di composizione in qualche modo corrispondente a quella della Commissione centrale, e comprensiva anche di funzionari statali) e quello del Friuli-Venezia Giulia (in ordine alla quale, sempre con Norma di attuazione — D.P.R. 26 giugno 1965 art. 6 — sono state fatte salve le competenze della Commissione centrale). Ecco che si è scesi un gradino più in basso perchè nel Friuli-Venezia Giulia si è riservata la competenza alla Commissione centrale per la finanza locale.

Nel progetto in esame di Norme di attuazione in materia di controlli, elaborato dalla Commissione paritetica, è accolta questa seconda soluzione. Precisamente nell'articolo 6, dopo aver

detto che le attribuzioni spettanti alla Giunta provinciale amministrativa nelle deliberazioni degli Enti locali riguardanti i bilanci, i ruoli organici del personale e le relative norme regolamentari, e le assunzioni dei mutui, sono devolute al Comitato di controllo e alle sue sezioni competenti territorialmente, si dice: «Restano ferme le attribuzioni che le leggi vigenti demandano, nelle materie su indicate, alla Commissione centrale per la finanza locale». Alla luce della sentenza costituzionale ricordata questa soluzione non appare più l'unica adottabile. La sentenza non esclude infatti (e quasi suggerisce) una soluzione del tipo di quella adottata in Sicilia, ove, ripeto, opera, in sostituzione della Commissione centrale per la finanza locale, una Commissione regionale presieduta dall'Assessore agli enti locali o da un suo delegato, e composta di rappresentanti in maggioranza regionali e in minoranza statali.

Lo schema siciliano potrebbe essere, quasi nella sua integrità, adottato per la Sardegna ed è ciò che abbiamo tentato e tentiamo di fare. Si avrebbe il vantaggio di avere uno schema già collaudato, in ordine al quale l'Amministrazione dello Stato non ha mai trovato da eccepire. Il solo punto in cui la trasposizione di detto schema alla Sardegna non è possibile, è quello che riguarda la partecipazione alla Commissione di un membro del Consiglio regionale di giustizia, organo che in Sardegna non esiste. In linea di principio questo elemento dovrebbe essere sostituito da un membro dell'organo regionale di giustizia amministrativa previsto dall'articolo 125, comma secondo, della Costituzione. In attesa che ci si decida a costituire questo organo così necessario, è indispensabile adottare una norma transitoria. Ed è appunto su tale falsariga, e col consenso espresso dall'Assessorato, che la prima Commissione ha adottato la sua decisione ed ha accolto l'emendamento appositamente predisposto.

Non mi resterebbe, dopo aver ringraziato la prima Commissione e il relatore (che purtroppo stasera è assente), che ringraziare i colleghi Congiu, Sanna Randaccio, Arru, Zucca e Melis, intervenuti nella discussione, che hanno portato elementi di cui la Giunta terrà il debito conto. Mi sembra che la tesi progettata dal collega

Congiu in via preliminare (già presentata in Commissione) della reiezione pura e semplice delle Norme di attuazione presentate dal Governo non sia accoglibile perchè siamo vincolati a esprimere un parere motivato sia dalla partecipazione dei nostri rappresentanti alla Commissione paritetica sia da una norma statutaria ben precisa. Quindi, presentare un testo in contrapposizione (come abbiamo sempre fatto e come è ormai prassi costante) con il nostro punto di vista, con norme tassative esplicitamente indicate, che rappresenti una alternativa a quello della Commissione paritetica, mi sembra un dovere dal quale non possiamo esimerci.

Il collega Congiu ed altri colleghi hanno presentato un ordine del giorno in cui ci si meraviglia, giustamente, che dopo 17 anni di autonomia non sia completo il complesso delle Norme di attuazione. Noi abbiamo insistito fin dal primo momento per le materie soprattutto in cui era indifferibile la regolamentazione in base alle Norme di attuazione. Come si ricorderà, abbiamo però, in senso autonomistico, riaffermato il nostro diritto che, trascorso il primo periodo, non avesse più valore e vigore il sistema delle Norme di attuazione, ma valesse e vigesse il sistema della regolamentazione interna della Regione. Questo abbiamo sostenuto e affermato anche presentando (chi parla ne è stato promotore e presentatore) disegni e proposte di legge in questo senso. La Corte Costituzionale, quando ha potuto funzionare (e abbiamo dovuto attendere parecchio perchè ciò avvenisse) ci ha impedito di proseguire su questa via e quindi abbiamo dovuto desistere. E' un male comune anche alle altre Regioni, perchè, in principio, la regolamentazione dei rapporti poteva essere di difficile attuazione. In concreto, il lavoro che si sta svolgendo merita tutta la considerazione del Consiglio. Le prerogative della Regione verranno e vengono rispettate (lo dimostra questa discussione e il lavoro che abbiamo fatto e stiamo facendo). Penso che l'ordine del giorno possa essere accettato come raccomandazione dalla Giunta.

La Commissione speciale per la revisione dello Statuto (in quanto ne abbia la possibilità e la competenza) e l'esecutivo o la sua emana-

zione (debbo annunciare che con delibera di 15 giorni fa la Giunta, in relazione alle dichiarazioni programmatiche, ha nominato una commissione speciale per la revisione della legislazione regionale; è un problema importante, questo, anche agli effetti della programmazione e della legge 588) daranno mano al lavoro che urge e preme mandare avanti, cioè rendere completamente operante l'organamento regionale con le Norme d'attuazione e qualunque altra disposizione necessaria.

L'onorevole Sanna Randaccio ha fatto riserve anche sul sistema dei pareri. Posso anche ammettere che in qualche caso si complichino le cose, ma questo sistema è stato proposto con la speranza di ottenere l'instaurazione di un metodo che completi il quadro delle competenze regionali e abbia bisogno soltanto del crisma e del parere (talvolta non indispensabile) degli organi dello Stato. Si è meravigliato, l'onorevole Sanna Randaccio, che la Commissione centrale per la finanza locale possa essere sostituita da una commissione regionale. Mi pare, *absit iniuria verbis*, che non ci si debba stracciare le vesti perchè vi sono persone rispettabili nella Commissione centrale finanze locali. Non occorre comunque che i membri di questa Commissione siano grandi esperti perchè il lavoro che devono svolgere non è di così grande importanza. Il problema attuale è che non vengano lesi i diritti dei Comuni che chiedono mutui, perchè ormai l'approvazione dei bilanci è demandata al Comitato di controllo. Abbiamo ottenuto nel 1962 una legge per cui tutti i bilanci passano alla sezione locale della Commissione regionale di controllo, che può deliberare sulla concessione dei mutui, la quale concessione verrebbe convalidata dalla Commissione centrale finanza locale esclusivamente per le città superiori ai ventimila abitanti o per quelle capoluogo di provincia. Abbiamo perciò ormai un tale complesso di competenze che il personale attuale pensiamo possa bastare anche per i nuovi compiti che ci attendono, tanto più che la Commissione centrale finanze locali si è ormai svuotata completamente. Non credo poi che ci si debba formalizzare sull'altissimo livello della Commissione centrale di finanza locale, perchè il livello degli organi regionali, di cui

fanno parte anche rappresentanti della magistratura ordinaria nominati dalla Corte d'Appello, non è meno alto. Con questi organi si dovrebbero superare certe vecchie posizioni, come quella della Giunta provinciale amministrativa o, anche peggio, quella del Consiglio di prefettura, che una sentenza recentissima della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimamente funzionante per determinate materie.

Il collega Arru, pur tenendosi sulle generali, ha toccato il punto centrale del problema, cioè della necessità, della importanza massima e decisiva delle Norme di attuazione. Il collega Zucca ha toccato problemi di più largo respiro sull'inquadramento del sistema regionale nello Stato regionale e sulla competenza degli organi regionali: è stato un intervento decisamente politico, che ha il suo valore e sul quale in gran parte tutti i settori del Consiglio, in sede *de jure condito* o anche *de jure condendo*, possono convenire. Il collega Melis ha portato l'appoggio del suo Gruppo; a lui come a tutti gli altri rinnovo il mio ringraziamento.

Concludendo, ringrazio tutto il Consiglio della benevola attenzione e auguro che queste Norme di attuazione, come tutte le altre che la Giunta ha già varato, possano raggiungere l'intento di concretare il quadro esecutivo dell'ordinamento regionale in piena e massima armonia. Anche io, come tutti, penso che la Regione, nella sua piena autonomia, è una parte integrante dello Stato e non deve essere un suo nemico ed avversario, così come lo Stato non deve essere un nemico ed un avversario della Regione. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Congiu per illustrare il suo ordine del giorno.

CONGIU (P.C.I.). Ritengo, onorevole Presidente, di aver già illustrato ampiamente l'ordine del giorno nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali.

SERRA IGNAZIO (D.C.), Assessore agli en-

V LEGISLATURA

CV SEDUTA

5 LUGLIO 1966

ti locali. La Giunta lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. I proponenti accettano?

CONGIU (P.C.I.). Devo far rimarcare che l'ordine del giorno si compone di due parti. Per quanto riguarda la seconda parte, si tratta semplicemente di ottenere un chiarimento e mi dispiace che non sia in aula il Presidente della prima Commissione al quale avrei certamente chiesto un parere, a nome del Gruppo, prima della presentazione dell'ordine del giorno. Io credo si tratti unicamente di allargare le competenze della Commissione per la revisione dello Statuto, attribuendole (oltre al compito già affidatole del riesame della legislazione regionale) anche il compito di rivedere le Norme di attuazione. Debbo significare che i presentatori vorrebbero conoscere che cosa osta a che il Consiglio voti l'impegno per la Giunta. Non sono riuscito a comprenderne i motivi politici, che evidentemente mi sono sfuggiti e ne domando scusa sia all'Assessore, che ci ha così largamente rappresentato le vicende delle Norme di attuazione, che ai colleghi. Desidererei sapere che cosa impedisce alla Giunta di presentare, entro il corrente anno, tramite la propria rappresentanza nella Commissione paritetica, il complesso delle Norme di attuazione. Un impegno politico molto più grave fu preso due anni fa dalla Giunta con un ordine del giorno a firma del collega Masia e altri, in cui veniva chiesto, non la presentazione del testo,

ma la definizione delle Norme di attuazione. Quindi, non mi pare che ci sia niente di nuovo.

Il secondo punto non è altro che una illustrazione dell'atteggiamento assunto dalla Giunta che ha respinto lo schema. Non mi pare convincente la tesi che vi sono ostacoli politici all'accoglimento dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto in votazione la prima parte dell'ordine del giorno. Chi l'approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvata*).

Metto in votazione la seconda parte. Chi l'approva alzi la mano.

(*Non è approvata*).

Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 19.

La seduta è tolta alle ore 21 e 25.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1966